

M. Gol  
9/05/2021

# STATUTO

della Associazione

"SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CITTA' DEL COMMERCIO"

\*\*\*\*\*

## Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita la Associazione denominata "SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CITTA' DEL COMMERCIO", tra i soggetti fondatori indicati nell'atto costitutivo, in applicazione dell'art. 11 della L.R. Campania n. 7/2020 e della delibera di G.R. n.387/2021, relativo ai Distretti Commerciali e secondo le regole di cui all'art. 36.

L'Associazione ha sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Piazza Elena D'Aosta, 1 - Casa Comunale.

Il Consiglio di Distretto, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale e costituire sedi secondarie.

La durata prevista è di cinque anni a partire dal riconoscimento da parte della Regione Campania, e può essere prorogata o modificata con deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto, per ulteriore paritomo od altro superiore ritenuto opportuno o funzionale, così come previsto all'art. 5, lett.

"f" dell'Avviso (ali. "A" al decreto dirigenziale n. 507/2021).

L'Associazione, prima della scadenza naturale o di quella, eventualmente, prorogata, si può sciogliere od estinguere al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) lo scopo sociale è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
- b) recedono almeno tre soci fondatori.
- c) volontà dell'assemblea.

#### **Art. 2- Finalità e attività dell'Associazione**

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

Essa è disciplinata dagli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché dalle regole in applicazione della Legge Regionale della Campania del 21-4-2020 n. 7 e regolamenti od atti, anche amministrativi, ad essa collegati; è rivolta a promuovere ed effettuare tutte le attività ed iniziative per le quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, tutti liberamente aggregati, siano in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi, quali attività artigianali, di servizi e turistico - ricettive, nonché di valorizzazione delle risorse di cui dispone il

territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali; più in generale, ad ottimizzare la potenzialità commerciale presente e stimolare altre iniziative, anche con adeguata formazione ed idonea attività di promozione e di marketing specifico.

A tal fine il Distretto Urbano del Commercio denominato "SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CITTA' DEL COMMERCIO", anche in sinergia contribuisce con gli altri attori istituzionali e privati presenti sul territorio, e nel rispetto dei ruoli e delle competenze, può concorrere alla realizzazione delle seguenti attività:

- a) progetti di qualificazione urbana che riguardino il proprio ambito territoriale;
- b) interventi inerenti il design urbano e gli spazi pubblici, con particolare attenzione alla gestione degli spazi pubblici, all'ampliamento di spazi esistenti per attività commerciali, alla riqualificazione del verde e dell'arredo urbano, all'accessibilità e alla sistemazione della viabilità, alla predisposizione di attrezzature per servizi comuni, progetti di sistemazione delle aree mercatali;

c) iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana, progetti di recupero degli immobili, con particolare attenzione ai locali commerciali e in coerenza con i principi di sostenibilità energetica e ambientale;

d) politiche attive sul riuso degli spazi sfitti;

e) interventi per il recupero e la valorizzazione dei locali commerciali storici;

f) interventi volti all'ammodernamento e al miglioramento delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate, etc.);

g) interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi fra gli operatori dell'area e a vantaggio dei consumatori;

h) interventi volti alla fidelizzazione della clientela;

i) azioni di promozione finalizzate alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività;

j) creazione di un sistema organizzato e agile per la distribuzione delle merci a domicilio specie a favore della popolazione anziana o fragile;

k) progettualità innovative che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo del commercio nell'ambito territoriale del Distretto;

- l) censimento delle attività produttive in sofferenza economica in caso di eventi calamitosi o emergenze perduranti;
- m) predisposizione di una rete di servizi commerciali a sostegno di fasce della popolazione colpite da eventi calamitosi o emergenze perduranti;
- n) formazione, informazione e servizi di accompagnamento degli imprenditori e degli addetti del settore della distribuzione;
- o) iniziative comuni per la ripresa delle attività economiche e per l'adozione di nuove modalità strutturali, organizzative e operative per l'adeguamento delle attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione e a modalità alternative di organizzazione delle vendite, in affiancamento al canale fisico tradizionale;
- p) iniziative in tema di welfare aziendale e coinvolgimento di imprese e utenza su tematiche di benessere sociale;
- q) sperimentazioni in materia di orari;
- r) progetti sinergici con settori quali il turismo, la cultura e l'arte, etc. volti alla valorizzazione del territorio del distretto attraverso la predisposizione di opportuni programmi;

s) monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati conseguiti che possano contribuire al rafforzamento del sistema commerciale presente in un'ottica di tutela della concorrenza e dell'ambiente urbano;

t) predisporre e sottoscrivere accordi e/o convenzioni con istituti finanziari per facilitare l'accesso al credito delle imprese del Distretto;

L'Associazione i propone, altresì, di concorrere a migliorare l'accessibilità al Distretto; sviluppare

attività promozionali, culturali, organizzare eventi, migliorare la qualità degli spazi pubblici

con interventi strutturali di qualificazione urbana per rendere meglio fruibili le realtà commerciali;

sollecitare l'interesse e la conoscenza del patrimonio diffuso sul territorio, quali le

architetture endogene e le opere d'arte minori;

svolgere ogni attività ritenuta utile da parte

dell'Associazione per favorire l'attuazione, lo sviluppo ed il perseguimento dei fini del Distretto

ed, in tale ambito, stipulare convenzioni, accordi,

costituire partecipazioni con Ministeri, Regioni,

Enti Pubblici, Università, Associazioni ed altri

soggetti idonei; partecipare a gare pubbliche o

private, ovvero a Bandi.

**Art. 3 - Delimitazione**

Il Distretto Urbano del Commercio denominato "SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CITTA' DEL COMMERCIO", sulla base dell'indirizzo di cui alla delibera commissariale n.3 del 19/01/2024, comprende l'intero territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano in cui sulla base del censimento 2023, risiedono 30.217 abitanti.

**Art. 4 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva; da erogazioni, proventi di soggetti pubblici e privati, donazioni, provenienze da gare, bandi e sovvenzioni, altre fonti compatibili con la forma giuridica e lo scopo sociale.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.

Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote sociali; quelle non ordinarie da proventi legittimamente pervenuti e derivati anche da attività di carattere economico che l'Associazione potrà effettuare, non in modo continuativo o prevalente, per procurare le risorse necessarie

all'espletamento dell'attività sociale; da proventi derivanti da eventi e manifestazioni.

L'Associazione non può assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri ricavi o risorse di cui ha già concreta disponibilità.

Non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione non ha, né conserva, alcun diritto sul patrimonio sociale, né può rivendicare quanto conferito, in tutto od in parte.


#### **Art. 5 - Organi della Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:


- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Distretto o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario - Tesoriere;
- il Revisore dei Conti (se nominato);
- il Coordinatore o Manager di Distretto.

La funzione di carica è svolta senza percezione di compenso, con il solo diritto al rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute per conto dell'Associazione o per svolgere attività

riconducibili all'interesse della stessa per l'assolvimento di uno specifico incarico preventivamente previsto, ovvero per ragioni oggettivamente impreviste.




Hanno diritto a compenso il Revisore dei Conti ed il Manager o Coordinatore di Distretto (qualora, quest'ultimo, non rivesta la qualità di Socio o non sia il rappresentante di un Socio).



**Art. 6 - Soci**

Possono rivestire la qualità di Socio:

- Enti pubblici in forma singola o associata;  
- le Associazioni od Organizzazioni dei commercianti ed altre categorie socio economiche maggiormente rappresentative sul piano regionale;



- le società, gli imprenditori e gli altri soggetti privati che esercitano professionalmente una o più attività che comportino l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, sezione ordinaria e/o sezione speciale, presso le Camere di Commercio, Enti pubblici, Associazioni con scopi sociali.

Sono Soci Fondatori quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari i soggetti il cui apporto sia in sinergia con le iniziative del Distretto e che

aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione.

I Soci Ordinari, al pari dei Soci Fondatori, hanno diritto di voto in Assemblea, alla quale partecipano di diritto.

Con domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio di Distretto, l'aspirante Socio Ordinario dichiara di voler condividere gli scopi dell'Associazione, di accettare le norme statutarie ed i doveri da queste derivanti, compresi gli oneri di carattere economico finanziario.

Il Consiglio di Distretto esprime il parere nel termine di 60 giorni, accompagnato da una relazione del Presidente, il quale, nel caso di parere favorevole, convoca l'Assemblea che decide a maggioranza dei due terzi sulla ammissione o meno del richiedente.

La relativa deliberazione dell'Assemblea non è, in alcun modo, impugnabile.

E' consentita all'aspirante socio la possibilità, per una sola volta, di ripresentare la domanda in caso di precedente mancato accoglimento.

Tutti i Soci sono tenuti alla osservanza dello Statuto della Associazione, del Regolamento, ove adottato, e di tutte le deliberazioni assunte dagli

organi dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa.

L'Assemblea può stabilire che i Soci Ordinari costituiti da associazioni impegnate in attività sociali e che abbiano minime disponibilità economiche non siano tenute al versamento della quota sociale, in tutto od in parte, ma che diano la disponibilità in termini di attività gratuita e di servizi.

La carica di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Distretto è sempre rivestita dal rappresentante del Comune di San Giuseppe Vesuviano.

#### **Art. 7 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio viene meno nelle seguenti ipotesi:

A) recesso comunicato in forma scritta al Consiglio di Distretto.

Il recesso ha effetto dopo la chiusura dell'anno nel corso del quale è stata presentata la comunicazione.

Il recesso non libera il Socio per pagamenti ancora dovuti, a qualsiasi titolo, all'Associazione, ovvero da altri obblighi non adempiuti.

In caso di partecipazione a Bandi od altre iniziative, da parte dell'Associazione, che prevedono la erogazione di contributi alla medesima od a suoi membri, questi ultimi, se beneficiari, anche indiretti, possono recedere solo dopo la rendicontazione, ovvero al termine del periodo di validità del Bando o di altra iniziativa.

B) Esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Distretto, con decisione motivata, qualora il Socio, non in regola con il pagamento delle quote associative, non abbia provveduto entro 60 giorni dalla formale messa in mora.

C) Costatazione di comportamenti incompatibili con gli obiettivi perseguiti dalla Associazione.

L'esclusione ha effetto immediato dal ricevimento del relativo provvedimento del Consiglio di Distretto, previa deliberazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza assoluta.

#### **Art. 8 - L'Assemblea - Competenze**

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e da Soci Ordinari. Essa ha competenza per:

- la formale nomina del suo Presidente, secondo le regole statutarie;
- la nomina del Consiglio di Distretto o Direttivo;
- la nomina del Revisore dei Conti;

-le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Distretto;

- l'approvazione del programma annuale di attività dell'Associazione, proposto dal Consiglio di Distretto;

- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;

- l'ammontare delle quote associative annuali comunicate dal Consiglio di Distretto;

- l'eventuale esclusione o decadenza dei Soci;

- propone lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione; provvede alla nomina e stabilisce il compenso del liquidatore, le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio dell'Associazione, come da quest'ultima stabilito, provvedendo agli adempimenti necessari;

- la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto, ovvero che non sia attribuita al Consiglio di Distretto.

#### **Art. 9 - L'Assemblea - funzionamento**

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto, a mezzo raccomandata A.R., almeno 10 giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza, nonché mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione.

Gli associati che siano Comuni, Associazioni od Organizzazioni di Categoria, Imprese, possono essere avvisati a mezzo posta elettronica certificata "pec", della quale daranno l'indirizzo e si obbligano a comunicare l'eventuale variazione della stessa.

La mancata comunicazione della variazione di indirizzo ordinario od elettronico, rende non opponibile il mancato ricevimento della convocazione, qualora essa sia stata regolarmente e tempestivamente inviata al precedente recapito.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, oltre la programmazione dell'attività futura.

E' convocata, altresì, entro i trenta giorni successivi alla richiesta proveniente dal Consiglio di Distretto, il quale è obbligato a fare istanza di convocazione allorquando ne sia fatta domanda da Soci che rappresentino almeno un terzo della totalità numerica.

All'assemblea sovrintende il Presidente del Consiglio di Distretto o, in sua assenza, il Vice Presidente, se nominato, ovvero il Socio, o

rappresentante, anagraficamente più anziano tra i fondatori e a seguire, tra i Soci Ordinari.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci Fondatori e la metà di quelli Ordinari; in seconda convocazione, il quorum richiesto è di un terzo nelle stesse proporzioni rappresentative.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei voti espressi (non sono considerate le astensioni); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Esse sono riportate in un apposito verbale, redatto dal Segretario designato da chi presiede l'assemblea, da costoro, sottoscritto.

Le deliberazioni sono vincolanti per tutti Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

In occasione della approvazione del bilancio consuntivo, la convocazione dell'Assemblea deve contenere anche la indicazione del luogo, dei giorni e dell'orario in cui tutti i documenti e lo schema di bilancio possono essere consultati.

Nel caso in cui il Segretario Tesoriere sia assente od impedito, la funzione di segretario viene

ricoperta da altro partecipante individuato dal  
Presidente che, di tale operazione, dovrà farne  
espressa menzione nel verbale.

**Art. 10 - Il Consiglio di Distretto o Direttivo -  
Composizione e Competenze.**

Il primo Consiglio di Distretto può essere  
nominato con l'atto costitutivo ed è composto da  
sette membri, compreso il Presidente.

Dopo la prima scadenza triennale, possono far parte  
del Consiglio Direttivo anche Soci Ordinari, i cui  
rappresentanti non possono rivestire la carica di  
Presidente, in quanto riservata al rappresentante  
del Comune.

Il Consiglio di Distretto è composto da sette  
membri, compreso il Presidente, e può essere esteso  
sino ad un massimo di nove con deliberazione  
dell'Assemblea; dura in carica tre anni ed i membri  
sono rieleggibili.

Il Consiglio di Distretto nomina il Presidente,  
sempre in persona del rappresentante legale del  
Comune, eventualmente il Vice Presidente, il  
Segretario Tesoriere.

Il Consiglio ha competenza su tutte le materie e  
questioni non attribuite agli altri Organi  
dell'Associazione ed in particolare:

-definisce le strategie di sviluppo e di riqualificazione del Distretto, individuando gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione;





-predispone il programma annuale di attività dell'Associazione, da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione;

-svolge le attività di verifica della sussistenza delle condizioni di riconoscimento del Distretto, controlla e dispone in relazione agli adempimenti previsti dall'Avviso e dal Disciplinare (approvato con delibera di G.R. n. 387/2020, in particolare con riferimento agli artt. 7,8 e 9);

-adotta gli accorgimenti opportuni, anche con l'ausilio del Manager o Coordinatore di Distretto, per il controllo delle modalità di svolgimento del monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dal Distretto;

-propone all'Assemblea la quantificazione delle quote associative annuali, eventualmente distinte tra Soci Fondatori ed Ordinari;

-predispone gli schemi dei bilanci preventivi e consultivi da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;



- propone all'assemblea eventuali modifiche allo Statuto, nonché la esclusione o decadenza di Soci;

-redige, approva e modifica i regolamenti di funzionamento dell'Associazione per quanto non previsto dallo Statuto, purché in linea ed in applicazione dei principi in quest'ultimo stabiliti;

-delibera tutte le iniziative rivolte al raggiungimento dello scopo sociale;

-nomina il Coordinatore o Manager di Distretto e, su proposta di quest'ultimo, eventuali collaboratori, determinandone eventuali relativi compensi e durata dell'incarico;

-fissa la data delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;

-attua le finalità dello Statuto e le decisioni dell'Assemblea.

In caso di impedimento del Segretario Tesoriere, la funzione di segretario sarà svolta da altro componente individuato dal Presidente che ne farà menzione del verbale redatto.

#### **Art. 11 Il Presidente ed il Vice Presidente**

La funzione di Presidente dell'Associazione è svolta dal rappresentante legale p.t. del Comune che, comunque, dura in carica lo stesso tempo del

Consiglio di Distretto, di cui è, parimenti,  
necessario Presidente e va formalmente rinominato  
con l'insediamento del successivo Consiglio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione:

- nei rapporti con i terzi ed in giudizio, ad ogni effetto di legge e dello Statuto;
- ha potere di firma e di delega;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Distretto;
- presiede l'Assemblea dei Soci;
- esercita il controllo sull'attuazione delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea su iniziativa del Consiglio di Distretto;
- sovrintende alla conservazione ed all'amministrazione del patrimonio sociale;
- nei casi di urgenza, assume tutte le deliberazioni del Consiglio di Distretto, da sottoporre alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Distretto e sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento; egli non ha potere di rappresentanza verso i terzi, né può assumere

impegni per conto dell'Associazione, salvo  
specifica delega del Presidente.

#### **Art. 12 Il Segretario - Tesoriere**

Il Segretario Tesoriere verbalizza le decisioni  
prese nelle Assemblee dei Soci e nelle riunioni del  
Consiglio di Distretto; è responsabile della  
tenuta della contabilità e della gestione del  
patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive  
dell'Assemblea dei soci e le decisioni del  
Consiglio di Distretto.

Il Segretario Tesoriere può non essere un componente  
del Consiglio di Distretto, ma deve rivestire la  
qualità di Socio Fondatore o in mancanza di  
disponibilità di uno di questi, Socio Ordinario.

Liquida gli impegni di spesa, in conformità delle  
deliberazioni del Consiglio di Distretto, provvede  
alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle  
spese.


#### **Art. 13 - Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti, la cui nomina è  
facoltativa, è indicato dall'Assemblea e scelto tra  
i professionisti iscritti al Registro dei revisori  
legali tenuto dal M.E.F.


Verifica e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio di Distretto;  
predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.



Ferma restando la facoltà di intervenire in ogni momento:



- accerta, almeno una volta all'anno, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori, titoli e beni di proprietà dell'Associazione;



- partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Distretto;



- ha facoltà, in caso di riscontrate irregolarità contabili, previa relazione motivata, chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Revisore rimane in carica per tre anni e può essere rinominato.

#### **Art. 14 Il Coordinatore o Manager di Distretto**

Il Coordinatore, o Manager, di Distretto è il responsabile operativo dell'Associazione e può avvalersi di una struttura tecnica e di personale idoneo eventualmente messo a disposizione dall'Associazione o dai suoi membri, nonché di

consulenti esterni di cui l'Associazione si avvale per lo svolgimento della propria attività.

Ha autonomia operativa, relativamente ai poteri ed alle indicazioni conferiti nell'atto di nomina, e può rappresentare il distretto presso enti terzi e:

- è responsabile del coordinamento, nonché dell'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio del Distretto;

- collabora con il Consiglio di Distretto nella predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione, oltre che nel monitoraggio delle modalità attuative delle attività e del programma;

- attua le decisioni assunte dal Consiglio di Distretto e dall'Assemblea, provvedendo alla gestione amministrativa ed all'organizzazione e promozione delle singole attività.

- opera per lo sviluppo e la corretta gestione del Distretto;

- assiste il Presidente ed il Consiglio di Distretto nell'adempimento dei relativi compiti;

- partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Distretto,

esprimendo, se richiesto, pareri non vincolanti;

- propone al Consiglio di Distretto la nomina di collaboratori, se necessario;

- organizza e coordina le risorse assegnate, creando un collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato.

#### **Art. 15 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto, preventivo e consuntivo, viene predisposto, con la eventuale collaborazione del Coordinatore di Distretto, dal Consiglio di Distretto e presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Il bilancio preventivo è sottoposto all'Assemblea, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno corrente; quello consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

#### **Art. 16 - Regolamento di Distretto**

Il Regolamento di Distretto, se adottato, prevede le modalità di gestione del Distretto, comprese anche quelle di coinvolgimento di altri soggetti nelle dinamiche dell'Associazione, al fine di

rendere più agevole l'attività di ognuno e di disciplinare i rapporti con i terzi esterni che si interfacceranno nell'ambito delle iniziative sociali.

#### **Art. 17 Scioglimento dell'Associazione**

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dal Consiglio di Distretto all'Assemblea in caso di prolungata inattività o mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, previa approvazione a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso, ovvero, anche per altre cause, su istanza di almeno due terzi dei Soci; in questo ultimo caso, qualora il Consiglio di Distretto non abbia provveduto alla convocazione dell'Assemblea entro sette giorni, vi dovrà provvedere il Presidente nei successivi otto giorni.

L'Assemblea delibera validamente lo scioglimento con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

Nella ipotesi in cui, per due volte, nell'ambito della stessa seduta od in sedute distinte, non si raggiunga il numero sufficiente di voti favorevoli allo scioglimento, il Presidente provvederà, nel termine successivo di quaranta giorni, a convocare

una nuova Assemblea, la quale delibererà lo scioglimento a maggioranza assoluta dei voti favorevoli degli aventi diritto.

In ulteriore mancanza, a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

Lo scioglimento avverrà de iure nella ipotesi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 di questo Statuto; in tal caso, l'Assemblea, convocata dal Presidente entro quindici giorni dall'ultimo recesso, delibera la presa d'atto della sussistenza delle condizioni e dichiara lo scioglimento dell'Associazione.

Approvato, o dichiarato, lo scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore, determinandone poteri e compenso; stabilisce, altresì, la destinazione del patrimonio associativo o dell'attivo liquidato.

La devoluzione del patrimonio o della liquidità residua sarà indirizzata a finalità di utilità pubblica, ovvero attribuita ad Associazioni notoriamente attive nel settore dell'assistenza sociale o della ricerca in campo sanitario.


#### **Art. 18 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto,  
valgono le vigenti disposizioni di legge e le norme  
del Codice Civile.


Data .....

I sottoscrittori


ALCANTARA IMPRESA ITALIANA




ASSIMPRESSE ITALIA



ONCE MACA



COMPTON MERCATO INTERNAZIONALE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ITALIA

